



**PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA**  
**Gruppo Consiliare Reggio Calabria**  
**Via Giudecca –telefax 0965/891030**

---

**Interrogazione a risposta scritta**

Al Signor Sindaco di Reggio Calabria

**Premesso che :**

Il Comune di Reggio Calabria ha inteso affidare, mediante procedura aperta, la gestione del servizio comprendente le attività: servizio ed assistenza bagnanti, servizi di biglietteria e controllo ingressi ed assistenza utenti, servizi di supporto ed assistenza (pulizia, facchinaggio, servizi vari), attività di animazione. Le stesse si intendono da realizzare presso il Lido Comunale nella corrente stagione estiva, per il periodo dal 29 giugno 2007 al 30 settembre 2007.

Nel capitolato speciale elaborato dall'Amministrazione Comunale all'art. 4 testualmente si legge: "La ditta si impegna a rispettare tutte le norme relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali e i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi in materia verso il proprio personale, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori, gli eventuali gli obblighi fiscali vigenti in Italia". Ai sensi dell'art. 16 del medesimo capitolato si legge: "l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore anche a seguito di diffida formale ad adempiere";

**Considerato che :**

Alcuni lavoratori, con missiva indirizzata al Comune, evidenziavano come la signora **Quaranta Maria Antonietta**, in qualità di legale rappresentante della **Titan Sooc. Coop a.d.**, vincitrice della gara espletata dal Comune per l'affidamento della gestione dei servizi per la stagione estiva 2007, convocava per il 28/06/2007 alle ore 12.30 presso il lido comunale gli assistenti bagnanti che da cinque e più anni lavorano stagionalmente presso la struttura per la firma del contratto e la conseguente organizzazione del servizio. La stessa asseriva che i lavoratori sarebbero stati assunti con un contratto "a progetto" affermando che il budget a disposizione non era sufficiente per poter effettuare le assunzioni con il relativo contratto nazionale di lavoro.

I lavoratori da me interpellati, evidenziavano che il servizio che avrebbero dovuto svolgere sarebbe stato caratterizzato da orari e programmi ben precisi, nonché gli stessi indicavano la necessità di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso. Per cui la prestazione, per come programmata, non può che svolgersi secondo gli indici della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza (inserimento organico nella struttura imprenditoriale, assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di rispettare un orario di lavoro, ecc.) per cui non può che escludersi un rapporto di lavoro caratterizzato da autonomia ritenendosi ammissibile soltanto un rapporto di lavoro subordinato.

**Considerato che :**

Esaminato il contratto stipulato dalla società aggiudicataria si evidenzia che lo stesso si presenta mancante del progetto e delle modalità della sua esecuzione.

**L'art 61 del D. Lgs n. 276/2003** afferma che, ferma restando la specifica disciplina per gli agenti e rappresentanti di commercio, tutti gli altri rapporti di collaborazione prevalentemente personale e non subordinata devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

**L'art. 69 del D.Lgs 276 del 2003** afferma che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non recano l'indicazione di un progetto, di un programma di lavoro o fase di esso, si considerano come subordinati a tempo indeterminato sin dall'inizio.

I contratti sono dunque radicalmente nulli con tutte le conseguente sanzionatorie e contrattuali e con gravi responsabilità retributive e contributive anche da parte del Comune , infatti, ai sensi del **comma 2 dell'art. 29 D.Lgs 276 del 2003**, si estende la solidarietà tra committente ed appaltatore anche agli appalti di opere e di servizi. La solidarietà in ordine agli obblighi retributivi e contributivi è di un anno dalla cessazione dell'appalto (responsabilità contabile del Comune per la mancata vigilanza).

**Considerato che :**

Tre lavoratori rifiutavano la sottoscrizione di un contratto illegittimo affermando la loro dignità ed il rifiuto di forme indecorose di sfruttamento ed in particolare si affidavano alla figura istituzionale del Sindaco affermando testualmente "i sottoscritti chiedono pertanto all' Amministrazione Comunale nella figura del Sig. Sindaco e alla commissione di vigilanza preseduta dalla dirigente del settore di accertare se le condizioni del capitolato non sono state violate "art 4" con l'eventuale recesso dello stesso". Incredibilmente non veniva fornito loro alcuna risposta.

**Considerato che :**

Non risultano rispettate le norme di cui alla **626 del 1994** (non è stato consegnato nessun documento dei rischi, non è stata verificata l'idoneità fisica dei soggetti, non sono stati consegnati dispositivi di sicurezza individuali ed illustrati quelli collettivi, non è stata indicata la squadra di pronto soccorso e quella antincendio).

**Si chiede :**

- Perché non è stato effettuato nessun controllo sul contratto della Titan;
- Se Si tiene conto del rischio di grave pregiudizio economico cui si sottopone il comune;
- Cosa si intende fare per riscontrare la legittima difesa dei propri diritti dei tre lavoratori che con il loro comportamento hanno difeso la dignità propria ed anche degli altri cittadini.

Il consigliere comunale  
Demetrio Delfino  
(Rifondazione Comunista)

Reggio Calabria, 12 Luglio 2007